



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in seduta ordinaria • prima convocazione

Oggetto: Adeguamento dello statuto della società Sanitas Seriate srl alle disposizioni del nuovo testo unico delle società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175). Approvazione modifiche.

Dato atto:

- che l'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione amministrativa speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dallo statuto comunale, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali;
- che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 3 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Vezzoli Cristian Sindaco	X				
Legga Nord			Lista Civica Progetto Seriate		
Panseri Lorenzo	X		Bentoglio Michele		X/G
Marcetta Nerina	X		Partito Democratico		
Volpi Giampaolo	X		Pellicano Stefania	X	
Meloni Roberto	X		Finazzi Paolo Michele	X	
Barcella Mariagrazia	X		Piras Anna Maria	X	
Cotti Ferdinando	X		Lista Civica Albatro		
Forza Italia			Amaglio Damiano	X	
Stracuzzi Luigi		X/G	Capelli Valentina	X	
Gusmaroli Antonio	X		Movimento 5 Stelle		
Casale Antonino	X		D'Occhio Alvaro	X	
TOTALE				15	2

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del Segretario Generale Paola Maria Xibilia, che partecipa alla seduta e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Sono inoltre presenti il Vicesindaco Gabriele Cortesi e gli assessori:
Achille Milesi, Marco Paolo Sisana, Paola Maria Raimondi

Decisione Il Consiglio comunale approva l'adeguamento dello statuto della società Sanitas Seriate srl alle disposizioni del nuovo testo unico delle società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175).

Motivazione Con decreto legislativo n. 175/2016, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 100/2017, è stato emanato il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito T.U.S.P.) che prevede l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico, già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto, alle nuove norme. In particolare introduce i seguenti obblighi:

- prevedere che oltre l'ottanta per cento del fatturato delle società in house sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;
- prevedere altresì che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico.

Altre informazioni La società Sanitas Seriate, partecipata al 100% dal Comune di Seriate, gestisce in house providing per l'Ente il servizio farmacia, con scadenza del contratto di servizio 31/12/2032.

La discussione integrale della seduta è riportata su supporto informatico agli atti della segreteria.

Risultati Votazioni La proposta di deliberazione è stata approvata a seguito della votazione che ha avuto questo esito:

con n. presenti 15 e n. 15 votanti in forma palese,

n. 10 voti favorevoli:

- Sindaco;
- L.Panseri, F.Cotti, N. Marcetta, G.Volpi, R.Meloni, M.Barcella, per LEGA NORD;
- A.Gusmaroli, A.Casale, per FORZA ITALIA;
- A.D'Occhio, per MOVIMENTO 5 STELLE.

n. 5 voti astenuti:

- S.Pellicano, P.M.Finazzi, A.M.Piras, per PARTITO DEMOCRATICO;
- D.Amaglio, V. Capelli, per LISTA CIVICA ALBATRO.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/06/2018

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Nicoletta Bordogna, nella sua qualità di dirigente, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole sulla sola regolarità tecnica.

Addì, 18 giugno 2018

Il dirigente

Nicoletta Bordogna

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

STATUTO

“SANITAS SERIATE S.R.L.”

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata, unipersonale, a totale capitale pubblico, denominata:

“SANITAS SERIATE S.R.L.”.

Vista la particolarità dell'attività propria della Società e le specificità del modello organizzativo-gestionale riferibile alla normativa speciale, potranno essere soci della stessa solo soggetti pubblici, anche tra loro associati e/o costituiti nelle forme previste dalla legge. Ne consegue che non possono, in nessun modo, diventare soci della Società soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli sopra detti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione eterogenea e non.

ART.2) SEDE

La Società ha sede legale a Seriate (BG).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali, agenzie e rappresentanze, nonché trasferire l'indirizzo sociale nell'ambito del comune predetto; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie, o il trasferimento della sede in un comune diverso.

ART. 3) DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma può essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci (o determinazione dell'unico socio) a termini di legge.

ART. 4) OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto il servizio pubblico locale di gestione della farmacia comunale, nonché l'erogazione al dettaglio di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge nel settore farmaceutico e parafarmaceutico

(di seguito il "Servizio Farmaceutico"), ivi comprese l'esecuzione di lavori e forniture finalizzate a questo scopo.

Nell'ambito dei propri compiti la Società si propone di svolgere le seguenti attività:

1) la gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci, comprendente la vendita al minuto di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico - chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e di altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

2) la produzione e/o distribuzione al minuto di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

3) l'effettuazione di test di auto - diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

4) il noleggio di apparecchi elettromedicali;

5) la gestione di servizi e strutture di carattere sociale, socio assistenziale e socio-sanitario.

6) la gestione di servizi di assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Nell'oggetto sociale rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, l'alienazione in genere, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere, nel rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica ad enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.

La Società realizza e gestisce il Servizio Farmaceutico esclusivamente, nell'Ambito Territoriale del Comune di Seriate, per conto dell'Amministrazione Comunale; quest'ultima eserciterà un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La Società dovrà svolgere le proprie attività nei limiti e nel rispetto delle norme *pro tempore* vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici.

La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del Servizio Farmaceutico, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.

In ogni caso l'attività svolta a favore di soggetti terzi, complessivamente considerata, dev'essere residuale e comunque non prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti dell'Amministrazione Comunale sociale. Almeno l'ottanta per cento del fatturato della Società (ovvero la percentuale stabilita tempo per tempo dalla normativa) deve derivare, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di affidamenti ottenuti dagli Enti locali soci, con le collettività, cittadini ed utenti. Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale

della Società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della Società (ovvero la percentuale stabilita tempo per tempo dalla normativa) potrà realizzare e svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dagli enti pubblici soci.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può:

- compiere tutte le operazioni, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ad esso attinenti e strumentali e comunque ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente secondaria, con esclusione delle attività riservate dal D.Lgs. n. 385/93 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/93;

- svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

a) la localizzazione delle farmacie sul territorio comunale in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;

b) la partecipazione ad iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

c) l'immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura;

d) la qualificazione e la preparazione degli operatori.

Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

La società, ove opportuno o necessario ai sensi delle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo, si avvarrà dell'opera di professionisti iscritti in appositi albi.

ART.5) SOCI

Potranno assumere la qualità di socio solo Enti Pubblici Locali, nella defi-

nizione portata dall'art. 2 comma I del T.U.E.L., che intendano avvalersi della Società per affidare ad essa lo svolgimento del servizio pubblico farmaceutico locale o di altri servizi pubblici, rientranti nell'oggetto sociale. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente all'organo amministrativo ogni variazione relativa alla propria sede e/o domicilio.

ART .6) CAPITALE SOCIALE

Il capitale della Società è di euro 20.000,00 (ventimila).

In caso di aumento di capitale potranno essere accettati conferimenti da parte di soggetti caratterizzati dalle qualifiche di cui al precedente art. 5).

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi - purché in possesso delle qualifiche di cui all'art. 5 del presente statuto - di tutto o parte dell'importo in aumento, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter del C.C.

La relativa deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione, ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. La trasferibilità totale o parziale delle quote sociali è soggetta alle seguenti limitazioni:

- il socio che intende alienare la propria quota è tenuto ad offrirla in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel libro relativo (di cui la società è volontariamente dotata). Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale;
- ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, il diritto a lui spettante si accrescerà agli altri soci che intendano esercitarlo, in via fra loro proporzionale;
- l'offerta di vendita deve essere comunicata all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta

elettronica certificata (PEC), contenente l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento, nonché i dati identificativi dell'Ente potenziale acquirente;

- l'organo amministrativo comunicherà la proposta di vendita a tutti i soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata (PEC);

- l'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alle poste non oltre i trenta giorni dalla data di cui al precedente punto, o tramite posta elettronica certificata (PEC). Se entro detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi la propria quota entro il termine perentorio di centottanta giorni, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci e fermo restando quanto previsto al punto seguente. Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà nuovamente rinnovare l'opzione ai soci prima di alienare la propria quota;

- il socio non può senza il consenso della maggioranza dei soci, espresso anche per lettera, sottoporre a pegno volontariamente tutto o parte della propria quota o costituirla in garanzia o usufrutto.

ART. 7) QUOTE

Le quote sono trasferibili in conformità alla legge e nel rispetto del presente Statuto, previa comunicazione all'organo amministrativo.

ART. 8) TITOLI DI DEBITO

La Società può emettere titoli di debito, che possono essere sottoscritti unicamente da soggetti a ciò legittimati.

La competenza a emettere titoli di debito spetta, su proposta dell'Organo Amministrativo, all'Assemblea dei Soci, la quale determina altresì limiti e modalità di emissione.

ART. 9) FINANZIAMENTI DEI SOCI

I Soci che detengono da almeno tre mesi una partecipazione non inferiore al 2% (due per cento) del capitale sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato, possono effettuare finanziamenti alla Società anche infruttiferi.

ART. 10) ASSEMBLEE

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge o al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Ferme restando le competenze previste dall'art. 2479 del Cod.Civ., l'Assemblea sarà competente a deliberare sulle seguenti materie:

- assunzione di nuove attività o di nuovi servizi da parte della Società;
- acquisti ed alienazioni immobiliari;
- acquisti di qualsiasi bene o servizio per importi superiori a euro 150.000,00 (centocinquantamila);
- impegni di spesa pluriennali superiori a euro 2.500.000 (duemilionicinquacentomila).

In particolare, all'Assemblea spetta la formulazione di indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo, sia sulla gestione straordinaria che sulla gestione ordinaria della Società.

Le Assemblee saranno convocate a cura dell'amministratore mediante avviso spedito otto giorni prima, o, se spedito successivamente ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci e al sindaco, se nominato; sono considerate idonee anche le trasmissioni tramite e-mail, purchè la ricezione venga comprovata con un messaggio di riscontro.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo - anche diverso dalla sede sociale, purchè in Italia - del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista un'eventuale seconda

convocazione in data compresa tra il secondo ed il trentesimo giorno successivo, restando immutato l'ordine del giorno.

Nell'avviso di prima convocazione dell'Assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione.

Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea andata deserta in prima convocazione deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con avviso di almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Saranno tuttavia valide le assemblee anche se non convocate come sopra, qualora risulti presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati, l'amministratore ed il sindaco, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Potranno intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino regolarmente iscritti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, potrà farsi rappresentare da altra persona all'uopo munita di delega scritta, conferita nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio dei diritti sociali da parte degli Enti locali.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe conferite dai soci ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Amministratore, sindaco, revisore e dipendenti della Società non possono in nessun caso rappresentare i soci in Assemblea.

L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore unico; in caso di sua assenza l'Assemblea designa un Presidente tra i presenti, salvo ovviamente il caso in cui, in assenza dell'amministratore, sia invece presente un solo socio (in quel caso la determinazione del socio potrà essere presa anche senza la nomina di un presidente di riunione).

Le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dagli intervenu-

ti.

Nei casi di legge ed inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio.

L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile.

Delle deliberazioni dell'Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, salvo che il verbale venga redatto da un notaio, alla cui designazione provvede in tal caso il Presidente.

Il verbale è steso sull'apposito libro della Società.

Le clausole dello Statuto e le norme di legge sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Assemblea che non sono applicabili nel caso di società con unico socio, sono sostituite dalle seguenti:

- a) il socio unico esercita i poteri demandati all'Assemblea dei soci; se li esercita a mezzo di rappresentante la procura deve rivestire la forma prevista per il verbale dell'assemblea;
- b) le decisioni prese dal socio unico nelle materie di competenza dell'Assemblea devono risultare da atto trascritto sul libro dei verbali delle assemblee.

Sul libro devono essere anche trascritte le decisioni del socio sulle materie di competenza dell'Assemblea risultanti da atto pubblico.

Per il caso in cui la società sia unipersonale troveranno applicazione gli articoli del codice civile regolanti la materia, ed in particolare gli artt. 2250 ultimo comma (indicazione dell'unipersonalità negli atti e nella corrispondenza), 2462, ultimo comma (responsabilità illimitata dell'unico socio per inosservanza degli obblighi relativi ai conferimenti e alla pubblicità), 2463, ultimo comma (richiamo degli articoli applicabili alle società a responsabilità limitata), 2464, quarto comma (versamento del capitale sociale dell'unico socio in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo) e 2478, ultimo

comma (contratti con il socio unico).

ART. 11) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata, in conformità alle previsioni di legge sulle società pubbliche, da un amministratore, nominato dall'assemblea, previo avviso pubblico.

L'amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla vigente normativa e non incorrere in cause di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla legge. Egli dura in carica fino ad un massimo di 3 (tre) anni dalla nomina, alla scadenza si applicano le norme del Decreto Legislativo 293/1994.

L'amministratore può essere rinominato una sola volta.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare l'amministratore, dev'essere convocata tempestivamente l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. In tal caso il precedente amministratore resta in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del successore.

In ogni caso il diritto-dovere di convocare l'assemblea spetta anche ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Nella scelta dell'amministratore deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salve le competenze riservate all'Assemblea dei soci dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.

In aggiunta alle clausole di ineleggibilità e/o decadenza di cui all'art. 2382 del Cod.Civ., non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che siano titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di altre farmacie, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle cause di decadenza.

Il compenso dell'amministratore è stabilito all'atto della nomina, nei limiti stabiliti dalla legge. E' fatto divieto di corrispondere all'amministratore e comunque ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

ART. 12) FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita all'Amministratore Unico.

ART. 13) SINDACO – REVISORE

La Società può nominare un Sindaco e/o un Revisore. La nomina è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla Legge.

Quando la nomina è facoltativa, la società potrà scegliere di avere anche solo il sindaco incaricato del controllo amministrativo, ovvero il revisore, incaricato del controllo legale dei conti.

Ricorrendo i presupposti di legge, sarà nominato un organo di controllo ai sensi dell'art.2477 del Cod.Civ., che si occuperà sia del controllo amministrativo che del controllo legale dei conti, e che avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

Il Sindaco e/o revisore è sempre rieleggibile, per la durata prevista dall'art. 2400 del Cod.Civile.

Il compenso del Sindaco e/o revisore è determinato all'atto della nomina, nei limiti stabiliti dalla Legge, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

E' fatto divieto di corrispondere all'organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

ART. 14) BILANCI UTILI

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di

ogni anno.

Il bilancio annuale deve essere redatto in conformità alla legge e dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano (esigenze che l'Organo Amministrativo preventivamente dovrà individuare ed accertare) il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli utili netti risultanti dal bilancio dovranno essere così ripartiti:

1. il 5% (cinque per cento) a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
2. il residuo sarà assegnato ai Soci in proporzione delle quote possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

ART. 15) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della Società è affidata a un liquidatore nominato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

La rappresentanza della Società in fase di liquidazione spetta al liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ART.16) VERIFICA E CONTROLLO DI GESTIONE

La Società è partecipata totalmente da Enti Pubblici locali.

Le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art.2 del D.Lgs. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra la Pubblica Amministrazione e gli organi della Società, vengono esercitate in conformità al "*Regolamento per il controllo analogo nelle società in house*" approvato

dall'Amministrazione Comunale.

La Società è inoltre dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento degli Enti Pubblici Locali titolari di quote sociali.

A questo fine l'assemblea (o il socio unico) sarà destinataria di un "report" almeno annuale da parte dell'organo amministrativo, che dovrà evidenziare in termini di controllo qualitativo, i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) ricompresi nel contratto di servizio e nella carta dei servizi.

Il controllo e la vigilanza interesserà nel concreto oltre ai conti annuali della società in "house", anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente.

Il tutto onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo, da parte degli Enti Pubblici Locali soci (o dell'unico socio), da integrarsi evidentemente con le previsioni di statuto, di eventuale contratto di servizio quadro e comunque di contratto di servizio specifico, della carta dei servizi.

L'attività di controllo gestionale del Sindaco e del revisore, se nominati, per le rispettive competenze, sarà estesa anche agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel presente statuto.

ART. 17) DIRITTO DI RECESSO

Ha diritto di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, l'eliminazione di una causa di recesso, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468,

comma 3 del Cod.Civ..

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione – o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o dell'organo amministrativo, oppure entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

L'amministratore dovrà annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 del Cod.Civ..

Alla luce della citata natura della Società ed atteso che la relativa utenza non è trattenuta dalla Società, ma segue il diverso affidamento deciso dall'ente pubblico ex socio, nella ipotesi di recesso, al socio recedente non spetterà alcun avviamento.

ART. 18) CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque connesse all'attività societaria, che dovessero insorgere, è competente il Foro di Bergamo.

ART.19) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti

in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Giampaolo Volpi

Il Segretario Generale
Paola Maria Xibilia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
